

IL DILEMMA DELLE BIOMASSE

di MARINA PENNA*

La qualificazione come combustibile o come rifiuto di una biomassa destinata alla produzione di energia è

determinante perché decide il profilo autorizzativo cui deve essere sottoposto l'impianto produttivo e la modalità con cui devono essere gestiti lo stoccaggio e il trasporto del materiale. Negli impianti civili il problema si pone in maniera diversa perché, in essi, è consentito esclusivamente l'utilizzo di prodotti combustibili e non di rifiuti. La suddetta qualificazione, da operare caso per caso, costituisce la parte più delicata da affrontare in caso di richiesta di autorizzazione di un impianto termico, sia per l'effettiva complessità sia perché, in alcuni casi, è

essa stessa a decidere l'insediamento dell'impianto. La diffusa sfiducia della popolazione nella capacità degli organi di governo di assicurare la tutela della salute si causa di un'opposizione generalizzata nei confronti di tutti gli impianti di recupero energetico da materiali qualificati come rifiuti, che prescinde dalle caratteristiche, dall'effettivo impatto ambientale e, in alcuni casi, perfino dalla razionalità e virtuosità del recupero.

Nel seguito sarà analizzato, nel dettaglio, l'utilizzo di biomasse derivanti in via secondaria da cicli produttivi finalizzati a ottenere altri prodotti, per le quali la differenza di qualifica tra combustibile e rifiuto non risiede nella qualità intrinseche del materiale utilizzato, bensì nella capacità del produttore e dell'utilizzatore di pianificare i modelli organizzativi e gestionali delle proprie attività. Può, pertanto, accadere che due impianti

BIOMASSE: COME ORIENTARSI TRA PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER COMBUSTIBILI E RIFIUTI



identici che producono energia attraverso la combustione di un materiale di identica derivazione e qualitativamente identico possano essere sottoposti a valori limite e prescrizioni di esercizio profondamente diversi in funzione dei modelli organizzativi adottati per la produzione e l'utilizzo. Per orientarsi tra le disposizioni della vigente normativa e focalizzare le operazioni da porre in atto per pianificare opportunamente gli approvvigionamenti è utile riassumere brevemente le disposizioni concernenti le autorizzazioni degli impianti di combustione.

Le autorizzazioni

La combustione delle biomasse combustibili negli impianti produttivi è soggetta alle disposizioni del Titolo I della parte quinta del Codice ambientale (d.lgs. 152/06) che impone, per gli impianti con potenza termica nominale superiore a 1MW, un'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nella forma ordinaria dell'articolo 269 o nella forma generale disciplinata dall'articolo 272, comma 2. La combustione, lo stoccaggio e il trasporto di biomasse rifiuto sono disciplinate, invece, dalla parte quarta del Codice ambientale e sono soggette all'autorizzazione regolata dall'articolo 208 o, qualora ne ricorrano le condizioni, alle procedure autorizzative semplificate oggetto dell'articolo 214. La suddetta impostazione permane nelle istruttorie delle autorizzazioni degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomassa che l'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 assoggetta a un atto autorizzativo unico. L'energia prodotta da tali impianti, oggetto dell'incentivo disciplinato dal medesimo decreto e dal d.lgs. 28/2011 può, infatti, indifferentemente derivare dalla combustione di un prodotto o costituire un'operazione di recupero da un rifiuto. La disciplina che regola lo svolgimento dell'istruttoria tecnica connessa all'autorizzazione, volta a individuare le condizioni che devono essere rispettate dall'impianto per contenere gli impatti ambientali entro limiti "accettabili" e per la determinazione dei valori limite di emissione in atmosfera e delle altre eventuali prescrizioni di esercizio, è però differente nei due casi.

Nel caso di operazioni di combustione di una biomassa combustibile, l'autorizzazione unica assorbe l'autorizzazione disciplinata dalla parte quinta del Codice ambientale e la relativa istruttoria è condotta seguendo i criteri e i valori limite previsti negli articoli 270 e 271, o nell'articolo 273 se si tratta di grandi impianti di combustione (quelli con potenza termica non inferiore a 50MW) e tiene conto dei valori di emissione stabiliti nell'Allegato I, Parte III se si tratta di impianti con potenza termica nominale inferiore a 50 MW e dei valori di emissione dell'Allegato II se si tratta di impianti con potenza termica pari o superiore a 50MW. Da tener presente che le Regioni hanno autonomia di stabilire valori limite di emissione, prescrizioni di costruzione e di esercizio e combustibili, basati sulle migliori tecniche disponibili, più restrittivi di quelli statali. Nel caso di operazioni di recupero energetico da biomassa

rifiuto, l'autorizzazione unica assorbe l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti disciplinata dalla parte quarta del Codice ambientale e la relativa istruttoria è condotta seguendo i criteri e i valori limite previsti dalle norme in materia di rifiuti: in questo caso, i valori limite di emissione e le prescrizioni dettate dal d.lgs. 133/2005. Da notare che i rifiuti vegetali da attività agricole e forestali e una serie di altri rifiuti vegetali derivanti da altre attività produttive esulano dal campo di applicazione di tale decreto. Pertanto, nel caso in cui tali rifiuti siano utilizzati in grandi impianti di combustione, si applicano l'articolo 273 e l'Allegato II alla parte quinta sopra richiamati.

Per gli impianti assoggettati ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), la cui istruttoria è fondata su criteri disciplinati dalla parte seconda del codice ambientale e, in particolare, dall'articolo 29 sexies e 29 septies (migliori tecniche disponibili, prevenzione del rischio di trasferimento da una risorsa a un'altra, rispetto delle norme di qualità ambientale nelle aree in cui è insediato l'impianto, ecc.) , i valori limite e le prescrizioni imponibili sulla base delle norme di settore di cui si è sopra trattato costituiscono solo un livello minimo di tutela inderogabile dall'atto autorizzativo (articolo 29 sexies, comma 3 e articolo 271, comma 16 del Codice ambientale).

Cos'è la biomassa combustibile

Veniamo ora alle operazioni che consentono il discrimine fra prodotto combustibile e rifiuto nel caso di biomasse derivanti in via secondaria da un ciclo produttivo finalizzato a ottenere un altro prodotto. In primo luogo è necessario accertarsi che il materiale sia incluso nell'Allegato X alla parte quinta del Codice ambientale. A questa condizione, necessaria ma non sufficiente, deve essere aggiunta la dimostrazione, a carico del gestore dell'impianto, che il materiale in questione non costituisce un rifiuto. Secondo la vigente normativa, una biomassa non si qualifica come rifiuto se è compresa fra le esclusioni disciplinate dalla parte quarta del Codice ambientale (devono in tal caso sussistere i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 185 del decreto) o se costituisce un sottoprodotto secondo le norme della medesima parte quarta del Codice (deve in tal caso essere comprovato il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dall'articolo 184 bis del decreto).

Esclusioni

Per beneficiare delle esclusioni, il gestore deve poter dimostrare che la biomassa che intende utilizzare nell'impianto sia di origine agricola o forestale, sia naturale e non pericolosa, sia destinata a essere utilizzata per la produzione di energia e che il metodo di utilizzo non sia dannoso o pericoloso. Le esclusioni non si applicano, quindi, a biomasse derivanti da processi industriali, artigianali o attività di servizi. Qualche incertezza persiste in merito a come va inteso il requisito della "naturalità" del prodotto. Non è chiaro se con esso si è inteso circoscrivere l'esclusione alla



biomassa ottenuta attraverso l'opera di agenti naturali e di lavorazioni meccaniche o se si è inteso includere tutti i sistemi di lavorazione che non rendano pericoloso il materiale in questione.

Sottoprodotti

I punti chiave per qualificare un materiale residuo come sottoprodotto consistono nella capacità di documentare che la sua produzione sia parte integrante del processo produttivo principale, che il suo utilizzo sia certo fin dalla produzione, che non sia oggetto di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e che l'utilizzo sia legale (ovvero rispetti, in relazione all'utilizzo come combustibile, specifici requisiti di prodotto diretti ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente in modo da non determinare impatti negativi). La pianificazione

del complesso delle operazioni riferite alla produzione del materiale, all'acquisizione dello stesso e all'esercizio dell'impianto deve essere strutturata in modo idoneo a comprovare che i processi con cui il materiale è ottenuto, le modalità di approvvigionamento e i successivi processi di combustione ai fini energetici costituiscono una precisa scelta industriale, programmata fin dalla fase di produzione. Nella fase di esercizio dell'impianto, tale pianificazione deve trovare riscontro nell'assetto e nella gestione dei processi produttivi dei materiali e dell'impianto di combustione nella relativa documentazione comprovante capitolati, ordini, consegne, controlli, ecc. e nella congruenza tra le esigenze di approvvigionamento legate alla produttività dell'impianto e le modalità e le tempistiche di produzione del materiale. ■

* Enea - Unità centrale studi